



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assegno scoperto ma il traente lo sa: scatta la truffa

Autore: Redazione | 04/08/2014



L'emissione di un assegno privo di copertura può integrare il reato di truffa solo se sia accompagnata da un comportamento del debitore idoneo ad indurre in inganno il creditore che riceve il titolo mediante assicurazioni sulle proprie intenzioni di pagare, atte ad ingenerare fiducia nella propria solvibilità.

Vi aveva lasciato interdetti la sentenza di qualche settimana fa **[1]** con cui la Cassazione, inaugurando un orientamento più rigoroso rispetto al passato, aveva

detto che – a determinate condizioni – chi non paga i **debiti** può andare in galera (leggi l'articolo "[Chi non paga i debiti andrà in galera](#)")? Vi era sembrato un precedente isolato e frutto di una interpretazione legata soltanto al caso concreto? Niente affatto! La conferma viene da una ulteriore pronuncia proprio di questi giorni **[2]**, anch'essa firmata dalla Suprema Corte di legittimità e che si inserisce nello stesso filone.

Il punto di partenza è sempre lo stesso: il mancato adempimento di una **obbligazione pecuniaria** e, quindi, un illecito prettamente civilistico.

In questo caso si discute sull'emissione di **assegni "a vuoto"** ossia con la consapevolezza, da parte del traente, che il conto corrente sia privo di provvista.

In generale, il semplice pagamento effettuato con **assegni scoperti** non integra alcun reato; ma, a determinate condizioni, potrebbe invece sconfinare nella **truffa**. In particolare, l'illecito penale scatta quando il traente (cioè colui che emette il titolo) compie delle condotte (attive o, anche, passive) volte a ingenerare nella vittima un affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del debitore e sulla sua serietà negoziale.

In pratica, tutte le volte in cui chi firma l'assegno finge, davanti al proprio creditore, una **condizione di benessere** e **disponibilità economiche** (per esempio, dando informazioni inesistenti sulla propria attività professionale, millantando coperture che, invece, non ha, ecc.) allora risponde del delitto di **truffa [3]**.

È proprio la presenza di tali "**raggiri**" e "**artifici**" a far sconfinare quello che, di norma, è un illecito civile in uno di carattere penale.

In passato questa stessa interpretazione era stata anticipata, timidamente, da alcuni tribunali di primo grado **[4]** secondo cui la simulazione di una condizione di solvibilità mediante il ricorso ad artifici, quale l'emissione di un assegno bancario senza provvista, integra il reato di truffa.

La radice del dubbio interpretativo, da parte dei giudici, è se il semplice **silenzio** possa integrare la menzogna: ci si è chiesto, insomma, se **tacere** circa le proprie effettive condizioni economiche possa rientrare o meno nella truffa.

Sul punto, non sono mancate, da un lato, pronunce che hanno riconosciuto il reato alla semplice reticenza e, dall'altro, sentenze che hanno richiesto la necessità che il silenzio fosse accompagnato da un ulteriore comportamento attivo.

In generale, comunque, la giurisprudenza è quasi tutta unanime nel riconoscere rilevanza penale al **silenzio maliziosamente serbato** da parte di chi aveva il dovere giuridico di far conoscere la circostanza occultata. Detto in termini più semplici, perché scatti la truffa oltre al semplice tacere c'è bisogno anche di un "qualcosa in più", ossia un dolo specifico nell'emittente: il voler nascondere le proprie reali condizioni.

Note

[1] Cass. sent. n. 3022/14 del 9.07.2014. **[2]** Cass. sent. n. 33669/14 del 30.07.2014. **[3]** Art. 640 cod. pen. **[4]** Trib. Varese, sent. del 19.03.2007; cfr. anche Cass. sent. n. 227683/2003; n. 21109/98. *Autore immagine: 123rf com*